SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 maggio 1998

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione toscana

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94/L

LEGGE 23 aprile 1998, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.

98G0178

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

98A3842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. **150.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM e fissazione della soglia rilevante.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto altresì l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 e che a questo fine si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

Visto l'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che in assenza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la suddetta quota di capitale e attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di impugnare la delibera assembleare in caso di inosservanza di tale divieto;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM

1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM») in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera *b)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera *b)*, n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura rispettivamente della Consob e della Banca d'Italia nei casi indicati nel successivo articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

Art. 2.

Modalità di calcolo della quota di capitale

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 1, commi 1 e 2, si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM singolarmente posseduta.

Art. 3.

Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata:

a) dalla Consob in sede di rilascio alle SIM dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento;

b) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una SIM alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo è di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 137

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«Art. 8 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale).* — 1. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM.

2. Con il medesimo regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine, si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto.

3. In assenza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

Note all'art. 1:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», e la legge 31 maggio 1965, n. 575, recita: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi», e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recita: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 *(Nozione di controllo)*. — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

98G0199

DECRETO 30 aprile 1998.

Emissione della quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con cui si stabilisce che:

per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;

il godimento dei titoli decorre dal 1° gennaio 1996;

la durata è pari a dieci anni;

l'importo massimo dell'emissione non può superare lire 400 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un

importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito;

Visto il decreto ministeriale n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1996 con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per L. 102.481.494.000;

Visto il decreto ministeriale n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997, con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per L. 3.645.316.000;

Visto il decreto ministeriale n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997, con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per L. 8.337.453.000;

Vista la lettera in data 10 aprile 1998, con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante trentadue contribuenti, titolari di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 7.923.367.000;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una quarta tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 7.939.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 7.923.367.000), nonché l'importo di lire 15.633.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, è disposta l'emissione di una quarta tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 7.939.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 1° gennaio 1996;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2006;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.

Art. 2.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 3 settembre 1996, citato nelle premesse, ed in relazione alla dematerializzazione degli strumenti finanziari, prevista dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, l'allestimento dei titoli di cui verrà chiesta la consegna materiale dovrà essere richiesto dagli interessati nei tagli massimi consentiti dagli importi delle rispettive assegnazioni.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite con i decreti ministeriali del 9 novembre 1995, del 24 luglio 1996 e del 3 settembre 1996, menzionati nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1998, valutati in lire 1.560.013.750, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Decreto ministeriale n. 471821 del 30-4-1998

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - CODICE ABI 1005			
1. Euroauto S.r.l. (c.f. 01101730412)	129.364	130.000	636
2. Laines Estabilissement Comtex S.a. (c.f. 01736530021)	120.288	121.000	712
Totale importi per l'azienda di credito ...	249.652	251.000	1.348
2) BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - CODICE ABI 1015			
1. Sem Molini Sardi S.p.a. (c.f. 00147220925)	651.092	652.000	908
2. D.P.M. S.r.l. (c.f. 01460960907)	176.928	177.000	72
Totale importi per l'azienda di credito ...	828.020	829.000	980
3) ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.P.A. - CODICE ABI 1025			
1. OLMIA S.a.s. di Poy Pietro Ignazio e C. (c.f. 00146770029)	222.594	223.000	406
2. Euromagi S.r.l. (in liquidazione) (c.f. 01814330138)	144.805	145.000	195
3. Arco - Società consortile a responsabilità limitata (c.f. 01911060240)	219.524	220.000	476
4. Calegari S.A.V. di Calegari Vittorio & C. S.n.c. (c.f. 02184560163)	128.158	129.000	842
5. G. Canale e C. S.p.a. (c.f. 03749820019)	400.220	401.000	780
Totale importi per l'azienda di credito ...	1.115.301	1.118.000	2.699
4) BANCA COMMERCIALE ITALIANA - CODICE ABI 2002			
1. Inox Tubi Sicilia S.r.l. (c.f. 00903940898)	487.188	488.000	812
2. UV. ESS. S.r.l. (c.f. 01076770732)	170.491	171.000	509
3. Norsohaas S.a. (c.f. 09828990151)	146.374	147.000	626
Totale importi per l'azienda di credito ...	804.053	806.000	1.947
5) CREDITO ITALIANO - CODICE ABI 2008			
1. Ponzilacqua Virgilio M080626 Nardò (c.f. PNZVGL41B10C041B)	184.735	185.000	265
2. Poli - Officine meccaniche d'alta precisione S.p.a. (c.f. 00274490028)	108.499	109.000	501
3. Meccanica Euro Italia S.r.l. (in liquidazione) (c.f. 00490920139)	426.941	427.000	59
4. Conceria Toni Natalino S.n.c. di Toni Fabrizio e C. (c.f. 01005800501)	161.615	162.000	385
Totale importi per l'azienda di credito ...	881.790	883.000	1.210
6) BANCA DI ROMA S.P.A. - CODICE ABI 3002			
1. Calvo Ilario Secondo (c.f. CLVLSC25M27F997U)	110.348	111.000	652
2. Euromed S.r.l. (c.f. 05763890638)	106.103	107.000	897
Totale importi per l'azienda di credito ...	216.451	218.000	1.549
7) BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - CODICE ABI 3328			
1. Candia Italia S.p.a. (c.f. 01280320159)	232.273	233.000	727
Totale importi per l'azienda di credito ...	232.273	233.000	727

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
8) CREDITO BERGAMASCO - CODICE ABI 3336			
1. Intervascular Italia S.r.l. (c.f. 01516270905)	129.566	130.000	434
Totale importi per l'azienda di credito	129.566	130.000	434
9) CREDITO ARTIGIANO - CODICE ABI 3512			
1. Accuma S.p.a. (c.f. 00763410156)	288.275	289.000	725
Totale importi per l'azienda di credito	288.275	289.000	725
10) CREDITO ROMAGNOLO S.P.A. - CODICE ABI 3556 (*)			
1. Holiday Inns - Società per azioni (c.f. 00431300581)	447.943	448.000	57
Totale importi per l'azienda di credito	447.943	448.000	57
11) BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CODICE ABI 5428 (*)			
1. Parco Pineta S.r.l. (in liquidazione) (c.f. 01738610136)	325.746	326.000	254
Totale importi per l'azienda di credito	325.746	326.000	254
12) BANCA POPOLARE DI NOVARA - CODICE ABI 5608			
1. D'Amore Tubi S.r.l. (c.f. 03291770109)	409.918	410.000	82
Totale importi per l'azienda di credito	409.918	410.000	82
13) BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO - CODICE ABI 5748			
1. Moto TM S.r.l. (c.f. 00401040415)	208.079	209.000	921
Totale importi per l'azienda di credito	208.079	209.000	921
14) CARISPA BOLZANO - CODICE ABI 6045			
1. Elho Italia S.r.l. (c.f. 01308530219)	745.280	746.000	720
Totale importi per l'azienda di credito	745.280	746.000	720
15) CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.P.A. - CODICE ABI 6070			
1. Conceria Cafra S.r.l. (c.f. 00792570152)	351.247	352.000	753
2. Riseria Dellupi S.a.s. di Conti Franco & C. (c.f. 01126890035)	110.945	111.000	55
3. S.p.a. Acquistapace (c.f. 08341470154)	138.921	139.000	79
Totale importi per l'azienda di credito	601.113	602.000	887
16) CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A. - CODICE ABI 6075			
1. Recarlo S.r.l. (c.f. 01544640061)	131.758	132.000	242
Totale importi per l'azienda di credito	131.758	132.000	242
17) BIVERBANCA S.P.A. - CODICE ABI 6090			
1. Farbotex S.r.l. (c.f. 00463280024)	141.966	142.000	34
Totale importi per l'azienda di credito	141.966	142.000	34

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
18) CARISPA PARMA E PIACENZA S.P.A. - CODICE ABI 6230			
1. CER VE S.p.a. (c.f. 00156010340)	166.183	167.000	817
Totale importi per l'azienda di credito . . .	166.183	167.000	817

Totale importo rimborsato: 7.923.367.000

Totale importo certificati: 7.939.000.000

Totale arrotondamento: 15.633.000

Numero contribuenti: 32

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'ELENCO ALLEGATO AL D.M. N. 471821 DEL 30 APRILE 1998

Vecchia denominazione:	*Nuova denominazione:*
3556 Credito romagnolo S.p.a.	3556 Rolo banca 1473
5428 Banca popolare di Bergamo	5428 Banca popolare di Bergamo - Creduto varesino

98A4027

DECRETO 7 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.279 miliardi;

Visti i propri decreti in data 6 e 22 aprile 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ - 18) con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 1998 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 1998 entro le ore 13 del giorno 12 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 6 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4025

DECRETO 7 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.279 miliardi;

Visti i propri decreti in data 7 e 24 marzo, 6 e 22 aprile 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 marzo 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 1998, entro le ore 13 del giorno 12 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 marzo 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 marzo 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art.1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificafi di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto

ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4026

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 20 aprile 1998.

Autorizzazione all'associazione «Amici trentini», in Tezze Valsugana, allo svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184, secondo il quale Enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale del 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 giugno 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale della provincia autonoma di Trento del 17 maggio 1984, con la quale all'associazione denominata «Amici trentini», con sede in Tezze Valsugana viene riconosciuta la personalità giuridica;

Vista la richiesta della suddetta associazione «Amici trentini» volta ad ottenere l'autorizzazione ex art. 38 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale relative a minori stranieri per la Colombia;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

L'associazione «Amici trentini», con sede in Tezze Valsugana, è autorizzata allo svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale del 28 giugno 1985 citato in premessa, in Italia limitatamente alle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed all'estero in Colombia.

Del presente decreto verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dato a Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

98A3998

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Kharrat Ammar, nato in Aleppo (Siria) il 28 ottobre 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico in ingegneria conseguito in Siria reso equipollente presso l'Università Paris 6 nel 1988, nonché del «D.E.A. de mecanique des sols structure» conseguito presso l'Università Paris 6 nel settembre 1989;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di avere esercitato la professione di «ingénieur civil» in Francia per un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 16 ottobre 1997, 18 dicembre 1997 e del 22 gennaio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

1. Al sig. Kharrat Ammar, nato in Aleppo (Siria) il 28 ottobre 1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «ingénieur civil», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 15 aprile 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3986

DECRETO 21 aprile 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra George Ingrid, nata il 17 dicembre 1969 a Mouscron (Belgio), cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «ingénieur civil mécanicien» conseguita presso l'Université catholique de Louvain nell'anno 1992;

Considerato che la richiedente è una professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante l'iscrizione alla Federation Royale d'Associations Belges d'ingenieurs civils et d'ingenieurs agronomes, al numero 4092163; inoltre ha svolto attività professionale come ingegnere in Italia per un periodo superiore ai tre anni;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 17 maggio 1996, 27 giugno 1997 e del 22 gennaio 1988;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Alla sig.ra George Ingrid, nata il 17 dicembre 1969 a Mouscron (Belgio), cittadina belga, è riconosciuto il titolo professionale «ingénieur civil mécanicien», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 21 aprile 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3987

DECRETO 24 aprile 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geometri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, integrativa della direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza del sig. van der Esch Henric Jan, nato a s'Gravenhage (Olanda) il 4 aprile 1959, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «geometra» di cui è in possesso;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo di studio di «diploma Bouwkunde» in data 14 giugno 1984 presso la Katholieke Middelbaar School «Gijsbrecht van Aemstel;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 1997 e il 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato quanto disposto nel decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319 nell'art. 6;

Decreta:

1. Al sig. van der Esch Henric Jan, nato a s'Gravenhage (Olanda) il 4 aprile 1959, cittadino olandese, sono riconosciuti i titoli di studio professionali di cui in premessa quali titoli comulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei «geometri».

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, sia le conoscenze di base comuni alla formazione scolastica sia le capacità professionali relative al campo di attività della professione di «geometra».

4. Le materie individuate come sopra sono in specie: 1) estimo, 2) topografia e 3) diritto.

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana; all'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali del migrante, dovrà avere una durata di anni due e si svolgera presso un geometra che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra i geometri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Ai fini dello svolgimento di detta prova nonché del detto tirocinio, l'istante presenterà al Consiglio nazionale dei geometri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento nonché dichiarazione di disponibilità del professionista, presso il quale svolgerà il prescritto tirocinio.

8. Il Consiglio nazionale dei geometri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 aprile 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3985

DECRETO 27 aprile 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Luis Manuel Delgato Rivera, nato ad Aviles il 16 dicembre 1962, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del titolo professionale di «biologo» di cui è in possesso — come attestato dal Colegio Oficial de Biologos de Asturias, a decorrere dal 20 ottobre 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione;

Considerato che il richiedente è provvisto del titolo accademico spagnolo denominato «Licenciatura en Ciencias Biologicas», conseguito il 18 ottobre 1985 presso l'Università degli studi di Oviedo;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 2 aprile 1998;

Visto il parere dell'Ordine nazionale di categoria del 24 marzo 1998;

Decreta:

Al sig. Luis Manuel Delgado Rivera, nato a Aviles il 16 dicembre 1962, cittadino spagnolo, sono riconosciuti i titoli sopra menzionati quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo dei «biologi», e per l'esercizio della professione.

Roma, 27 aprile 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3984

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 1998.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni Svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 1996-1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 — che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti.

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1996 e 1997.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Vallese e del Ticino alla data del 31 agosto del 1996 e 1997. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente denominati «comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 1996 e 1997 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1996 e 1997, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 1996 e 1997 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 1996 e al 31 agosto 1997. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

e) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine», con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici; esse, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 10%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Art. 7.

Nel prospetto-rendiconto che gli enti beneficiari producono per ogni erogazione è abolita la voce «opere varie».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 220

98A4028

DECRETO 16 aprile 1998.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Gran premio di F.3 di Monza» e «Per la ricostruzione della cappella del Guarini» manifestazione 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Gran premio di F.3 di Monza» e «Per la ricostruzione della cappella del Guarini» — manifestazione 1998 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran premio di F.3 di Monza» e «Per la ricostruzione della cappella del Guarini» — manifestazione 1998, con inizio il 20 aprile 1998, si concluderà il 28 giugno 1998.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 32 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Gran premio di F.3 di Monza» e «Per la ricostruzione della cappella del Guarini» - manifestazione 1998, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 24 giugno 1998.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 26 giugno 1998.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il giorno 28 giugno 1998 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 giugno 1998 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sara dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le prime tre vetture classificatesi nel «Gran premio di F.3 di Monza» e con le prime tre imbarcazioni partecipanti alla «Regata nazionale dei Parchi fluviali italiani» organizzata «Per la ricostruzione della cappella del Guarini».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato alla vettura classificatasi al primo posto del «Gran premio di F.3 di Monza», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla imbarcazione classificatasi al primo posto della «Regata nazionale dei Parchi fluviali italiani»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra le due manifestazioni seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più vetture nella classifica del «Gran premio di F.3 di Monza», si effettuerà il sorteggio fra le vetture classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più vetture e di più imbarcazioni per uno dei posti delle separate classifiche delle due manifestazioni, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale delle vetture e delle imbarcazioni giudicate «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture ed alle imbarcazioni in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture ed alle imbarcazioni partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti alle vetture ed alle imbarcazioni eventualmente classificatesi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Antonio Salimbene o dalla dott.ssa Carmela Maresca, consiglieri amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 12

98A3983

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Faito» in comune di Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Faito Sorgenti minerali S.p.a., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Faito» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel territorio del comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Vista la sentenza emessa dal tribunale di Torre Annunziata in data 28 dicembre 1995 con la quale è stato dichiarato il fallimento della società Faito Sorgenti minerali S.p.a. ed è stato nominato curatore il rag. Palumbo Francesco Paolo, via Savorito - Parco S. Agostino R.F. 2, Castellammare di Stabia (Napoli);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Faito» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A3988

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua dell'Imperatore - Kaiserwasser», in San Candido.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 giugno 1992 con la quale la società Satib S.p.a., con sede in Ora (Bolzano), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua dell'Imperatore - Kaiserwasser» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di S. Candido», sita nel territorio del comune di San Candido (Bolzano);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto 29 novembre 1996, n. 385/32.6 dell'assessore per gli affari sociali e sanità della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, con il quale sono state trasferite le autorizzazioni sanitarie relative all'acqua minerale «Acqua dell'Imperatore - Kaiserwasser» dalla società Satib S.r.l., alla società Kaiserwasser S.r.l. con sede in S. Candido (Bolzano), via Pizach 7;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua dell'Imperatore - Kaiserwasser» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di S. Candido», sita in comune di San Candido (Bolzano).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A3989

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «La Francesca», in comune di Rionero in Vulture.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 giugno 1992 con la quale la società Cutolo Michele e figli, con sede in Rionero Vulture, contrada La Francesca (Potenza) ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «La Francesca» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «La Francesca» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Rionero in Vulture.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e ipouricemizzanti».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A3990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova organizzazione» a r.l., in Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nuova organizzazione» a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito del notaio Pasquale Salemi in data 22 novembre 1978, repertorio n. 93587, registro società n. 5574, tribunale di Pisa, posizione n. 1046/166637.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 marzo 1998

Il direttore: ANTONUCCI

98A3996

DECRETO 31 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguite sull'attività delle società cooperative sotto indicate le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia «Domus Aurea» a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito del notaio Umberto Mario Ciampi in data 12 maggio 1959, repertorio n. 31019, registro società n. 2551, tribunale di Pisa, posizione n. 273/64963;

2) società cooperativa edilizia «Norma» a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Giulio Alfredo Landini in data 5 ottobre 1963, repertorio n. 61717, registro società n. 2948, tribunale di Pisa, posizione n. 346/80994;

3) società cooperativa edilizia «Nuclearcasa LXIV» a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Flavio Troysi in data 19 settembre 1964, repertorio n. 10090, registro società n. 3044, tribunale di Pisa, posizione n. 383/89198;

4) società cooperativa edilizia «Il Tetto Nostro» a r.l., con sede in Pontedera (Pisa), costituita per rogito notaio Giovan Battista Biondi in data 22 dicembre 1960, repertorio n. 579, registro società n. 2685, tribunale di Pisa, posizione n. 493/69054;

5) società cooperativa edilizia «Edificatrice Aria e Luce» a r.l., con sede in Ponte a Egola Frazione di S. Miniato (Pisa), costituita per rogito notaio Mario Banti in data 21 dicembre 1954, repertorio n. 8639, registro società n. 2238, tribunale di Pisa, posizione n. 608/49531;

6) società cooperativa edilizia «La Lega per la casa» a r.l., con sede in Ponsacco (Pisa), costituita per rogito notaio Francesco Ebner in data 5 maggio 1975, repertorio n. 29139, registro società n. 4382, tribunale di Pisa, posizione n. 1020/163463.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 marzo 1998

Il direttore: ANTONUCCI

98A3997

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Villaggio Verde» a r.l., in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 7 novembre 1997 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Villaggio Verde» a r.l., con sede in Taranto;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Villaggio Verde» a r.l., con sede in Taranto costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore in data 6 aprile 1983, repertorio n. 5525 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Di Fonzo Michele, residente in via Lucania, n. 182, Taranto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4029

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Giuseppe Massarenti Molinella S.c.r.l.», in Molinella, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Giuseppe Massarenti Molinella S.c.r.l.», già «Cooperativa di consumo del popolo del comune di Molinella S.a.r.l.», in liquidazione, con sede nel comune di Molinella (Bologna) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessita di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 lugio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Giuseppe Massarenti Molinella S.c.r.l.», già «Cooperativa di consumo del popolo del comune di Molinella S.a.r.l.», in liquidazione, con sede nel comune di Molinella (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Edoardo Pilati fu Leopoldo in data 24 giugno 1945, repertorio n. 18418, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sergio Biavati con studio in Bologna - Via XXV Aprile, n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4030

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Agricola La Vincente - Società cooperativa a r.l.», in Palagiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 marzo 1997 effettuata nei confronti della cooperativa «Agricola La Vincente - Società cooperativa a r.l.», con sede in Palagiano (Taranto) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Agricola La Vincente - Società cooperativa a r.l.», con sede in Palagiano (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti in data 19 dicembre 1994, repertorio n. 20687, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ed il dott. Chianura Pietro, residente in via De Petris n. 3, Manduria (Taranto), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4031

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Iado Piccola società cooperativa a r.l.», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 ottobre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Iado Piccola società cooperativa a r.l.», già «Iado soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Iado Piccola società cooperativa a r.l.», già «Iado soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Fulvio Ansalone in data 21 dicembre 1985, repertorio n. 43865, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Adolfo Bittarelli, residente in Salerno via Col. De Bartolomeis n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4032

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Montedoro» a r.l., in Palagianello, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 novembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Montedoro» a r.l., con sede in Palagianello (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Montedoro» a r.l., con sede in Palaginello (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Francesco Cascio in data 29 aprile 1955, repertorio n. 5796 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. De Biasi Serafina, residente in via L. Sturzo n. 14, Laterza (Taranto), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4033

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cassa di mutualità della provincia beneventana società cooperativa a responsabilità limitata», in Torrecuso, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 18 novembre 1997 con la quale il tribunale di Benevento ha dichiarato lo stato di insolenza della «Cassa di mutualità della provincia beneventana società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torrecuso (Benevento);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cassa di mutualità della provincia beneventana società cooperativa a responsabilità limitta», con sede in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito notaio dott. Nicola Nobile Mattei in data 9 agosto 1990, repertorio n. 520, registro società n. 4695, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Aniello Befi, nato a Cervinara il 1° novembre 1949 e residente in Benevento in via Agilulfo n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4034

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agrjonica» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Agrjonica» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 24 ottobre 1985, repertorio n. 4243, registro società n. 367/85, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3778

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Progresso e lavoro» a r.l., in Placanica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Progresso e lavoro» a r.l., con sede in Placanica, costituita per rogito notaio E. Labbadia in data 26 novembre 1977, repertorio n. 16664, registro società n. 14, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3779

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservizi Eosystem» a r.l., in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Multiservizi Eosystem» a r.l., con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio E. Acone in data 20 febbraio 1990, repertorio 28655, registro società n. 2647, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3780

DECRETO 22 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «25 Aprile» a responsabilità limitata, in Sperlonga.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che le medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore,

Decreta:

La società cooperativa ediliizia «25 Aprile» a responsabilità limitata, con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito notaio Fiore Ermanno in data 20 aprile 1978, repertorio n. 123175, registro società 5524, BUSC n. 1608/159013, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 22 aprile 1998

Il direttore: D'INCERTOPADRE

98A3968

DECRETO 23 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolti;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma primo;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art.18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa «Consorzio provinciale per la difesa fitosanitaria della barbabietola da zucchero» a responsabilità limitata, con sede in Mantova, costituita, per rogito notaio Manetto in data 10 febbraio 1976, repertorio n. 24223, registro imprese n. 5535; BUSC n. 1785/149792;

2) società cooperativa «Facchini di Sermide» a responsabilità limitata, con sede in Sermide (Mantova), costituita per rogito notaio Aliberti in data 20 giugno 1975, repertorio n. 208510, registro imprese n. 5384; BUSC n. 1747/140956;

3) società cooperativa «Famiglie lavoratori bozzolesi R. Kennedy» a responsabilità limitata, con sede in Bozzolo (Mantova), costituita per rogito notaio Nicolini in data 26 gennaio 1981, repertorio n. 12094, registro imprese n. 8073; BUSC n. 1917/182505.

Mantova, 23 aprile 1998

Il dirigente: FILOSA

98A3905

DECRETO 23 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Di lavoro e di servizio per lo sviluppo agro-silvo-pastorale Valle Sturla» a r.l., in Borzonasca.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni peviste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 marzo 1998;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 83388 del 6 settembre 1998;

Decreta:

La segueente società cooperativa e sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola di lavoro e «Di servizio per lo sviluppo agro-silvo-pastorale Valle Sturla» a r.l., con sede in Borzonasca (Genova), costituita per rogito notaio Carlo Rivara, repertorio n. 1473 in data 24 novembre 1981, iscritta nel registro delle imprese al n. 3442, tribunale di Chiavari (Genova), BUSC n. 2790/189151.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 aprile 1998

Il direttore: LEGITIMO

98A3941

DECRETO 24 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i vebali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 marzo 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di consumo «C.O.L.A.C. - Consorzio ligure approvvigionamento cooperative» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Cesare Gigliotti, repertorio n. 2146 in data 2 febbraio 1951, iscritta nel registro delle imprese al n. 17641, tribunale di Genova, BUSC n. 687/34383;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Re.Coop. - Consorzio regionale cooperative di produzione e lavoro servizi facchinaggio trasporto» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Castello, repertorio n. 17438 in data 9 maggio 1978, iscritta nel registro delle imprese al n. 33465, tribunale di Genova, BUSC n. 2525/159993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 24 aprile 1998

Il direttore: LEGITIMO

98A3940

DECRETO 24 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Kennedy» a r.l., in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative, di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947 del 4 marzo 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissaro liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

1) Società cooperativa «Kennedy» a responsabilità limitata, in Verona, via Caserma Chiodo, 23, costituita per rogito notaio dott. Alberto Androvetto in data 16 novembre 1994, repertorio n. 42380, registro società n. 38859, tribunale di Verona, BUSC n. 2866/270293.

Verona, 24 aprile 1998

Il dirigente: PISA

98A3969

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova presenza» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ancona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 febbraio 1998 e del successivo accertamento a seguito diffida in data 24 aprile 1998, dalle quali si rileva che la società cooperativa edilizia appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Nuova presenza» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci in data 18 aprile 1986, repertorio n. 38526, registro società n. 15050, tribunale di Ancona, BUSC n. 2259/219247.

Ancona, 27 aprile 1998

Il direttore: PERRUCCI

98A3906

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «A.C.L.I. Contardo Ferrini» a r.l., in Paderno Dugnano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 8 febbraio 1995, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «A.C.L.I. Contardo Ferrini» a r.l., con sede in Paderno Dugnano (Milano), costituita per rogito del notaio Carlo Gallizia in data 30 ottobre 1952, rep. n. 5686/2693, reg. soc. n. 84119, tribunale di Milano, BUSC n. 4210/39833.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3955

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo successo» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 15 febbraio 1996, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nuovo successo» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Domenico Acquarone in data 26 novembre 1977, rep. n. 40747, reg. soc. n. 178764, tribunale di Milano, BUSC n. 9638/155858.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3956

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Coplast» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 17 febbraio 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coplast» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Paolo Lovisetti in data 3 dicembre 1980, rep. n. 5494, reg. soc. n. 199671, tribunale di Milano, BUSC n. 10839/183078.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3957

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Populus Lombrici Gratia» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 4 novembre 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Populus Lombrici Gratia» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Franco Sala in data 4 luglio 1983, rep. n. 14344, reg. soc. n. 227379, tribunale di Milano, BUSC n. 11947/202102.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3958

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cosmet» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 16 maggio 1995, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cosmet» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Giuliana Raja in data 26 febbraio 1987, rep. n. 130726, reg. soc. n. 269172, tribunale di Milano, BUSC n. 12960/227212.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3959

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Passe-Partout» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 14 settembre 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Passe-Partout» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Adriana Scognamiglio in data 12 febbraio 1990, rep. n. 46857, reg. soc. n. 307617, tribunale di Milano, BUSC numero 14072/250513.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3960

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Scaldaferri - Cooperativa sociale» a r.l., in Parabiago.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 19 ottobre 1995, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Scaldaferri - Cooperativa sociale» a r.l., con sede in Parabiago (Milano), costituita per rogito del notaio Lorenzo Fenaroli in data 30 marzo 1992, rep. n. 65437, reg. soc. n. 325893, tribunale di Milano, BUSC n. 14686/258856.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3961

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Euromodel Service» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 11 marzo 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Euromodel Service» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Paolo Lovisetti in data 26 luglio 1989, rep. n. 137551, reg. soc. n. 297082, tribunale di Milano, BUSC n. 13772/244556.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3962

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno» a r.l., in Legnano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 17 ottobre 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Arcobaleno» a r.l., con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito del notaio Lorenzo Fenaroli in data 26 luglio 1988, rep. n. 55155, reg. soc. n. 286847, tribunale di Milano, BUSC n. 13487/238181.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3963

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Unilav» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 15 febbraio 1995, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Unilav» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Aldo Bellomo in data 7 maggio 1986, rep. n. 67128, reg. soc. n. 259487, tribunale di Milano, BUSC n. 12720/221593.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3964

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Euromodel Production» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 15 novembre 1994, da ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificatamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Euromodel Production» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Paolo Lovisetti in data 26 luglio 1989, rep. n. 137550, reg. soc. n. 296858, tribunale di Milano, BUSC n. 13779/244563.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3991

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Campo Paco» a r.l., in Cologno Monzese.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 23 maggio 1995, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificatamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «Campo Paco» a r.l., con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito del notaio Enrico Lainati in data 9 maggio 1985, rep. n. 49916, reg. soc. n. 30737, tribunale di Milano, BUSC n. 12437/212920.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3992

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.S.P.A. - Centro studi e produzioni audivisive» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 22 aprile 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificatamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.S.P.A - Centro studi e produzioni audiovisive» a r.l., con sede in Milano, costi-

tuita per rogito del notaio Agostino Avanzini in data 22 aprile 1977, rep. n. 36222, reg. soc. n. 175595, tribunale di Milano, BUSC n. 9477/153088.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3993

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Work Time» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 13 settembre 1996, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificatamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Work Time» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Paolo Lovisetti in data 19 ottobre 1993, rep. 206395, reg. soc. n. 339272, tribunale di Milano, BUSC n. 15077/265133.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3994

DECRETO 27 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «A.C.L.I. Lavagnese S. Bassiano» a r.l., in Comazzo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 20 dicembre 1995, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, e specificatamente il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «A.C.L.I. Lavagnese S. Bassiano» a r.l., con sede in Comazzo, costituita per rogito del notaio Osvaldo Signoris in data 2 marzo 1950, rep. n. 3943, reg. soc. n. 479, tribunale di Lodi, BUSC n. 4366/29885.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 aprile 1998

Il dirigente reggente: MADERNA INVERNIZZI

98A3995

DECRETO 28 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovanasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie a r.l. sono sciolte, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Amuco III», con sede sociale in Avellino, costituita in data 19 dicembre 1975, per rogito notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 23921, registro società n. 1801 del tribunale di Avellino, BUSC n. 891/144267;

2) società cooperativa edilizia a r.l. «Vanna», con sede sociale in Avellino, costituita in data 31 ottobre 1986 per rogito Notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 39288 - registro società n. 4855 del tribunale di Avellino, BUSC n. 1652/224277.

Avellino, 28 aprile 1998

Il direttore: D'ARGENIO

98A3967

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 10 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 127 - Demolizione e ricostruzione ponte sul torrente Montignoso, via delle Prade - Comune di Montignoso. Importo dell'intervento L. 450.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 435).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordianza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 127 - Demolizione e ricostruzione ponte sul torrente Montignoso via delle Prade - comune di Montignoso. Importo L. 450.000.000;

Visto che in data 2 marzo 1998 con nota n. 487 il comune di Montignoso ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 39 del 27 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 3 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto e stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 127 - Demolizione e ricostruzione ponte sul torrente Montignoso, via delle Prade - comune di Montignoso, approvato con deliberazione della deliberazione della giunta del comune di Montignoso (ente attuatore) n. 39 del 27 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 10 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A3999

ORDINANZA 10 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 166 - II Lotto - Sistemazione idraulica e ambientale dell'ex Lago di Porta - Ente attuatore Genio civile di Massa Carrara. Importo complessivo dell'intervento L. 8.800.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 436).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 166 - Sistemazione idraulica e ambientale dell'ex Lago di Porta - Ente attuatore Genio civile di Massa Carrara. Importo L. 8.800.000.000;

Visto che con ordinanza commissariale n. 221 del 20 giugno 1997, è stato preso atto del progetto esecutivo relativo al I lotto dell'intervento di cui sopra;

Visto che in data 26 febbraio 1998 con nota n. 449 il Genio civile di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al II lotto del suddetto intervento, approvato con decreto del dirigente responsabile dell'ufficio del Genio civile di Massa Carrara n. 209/035 del 26 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 3 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto e stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 166 - II Lotto - Sistemazione idraulica e ambientale dell'ex Lago di Porta - Ente attuatore Genio civile di Massa Carrara - approvato con decreto del dirigente respondabile dell'ufficio del Genio civile di Massa Carrara (ente attuatore) n. 209/035 del 26 febbraio 1998.

Di trasmettere all'ufficio del Genio civile di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 10 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4000

ORDINANZA 10 marzo 1998.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997. Nomina comitato tecnico ex-ordinanza vice-commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998. (Ordinanza n. D/437).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. della 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza Ministero interno n. 2741 del 30 gennaio 1998 ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dall'evento sismico del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che la richiamata ordinanza n. D/420 del 12 febbraio 1998 prevede la costituzione di un comitato tecnico di cui si avvale il commissario per la predisposizione del piano degli interventi sopra indicati, presieduto, dal presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti o suo delegato e composto da due tecnici di designazione regionale e quattro designati uno per ciascuno dal Servizio sismico nazionale, dalla Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali di Arezzo, dal Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana e dall'Amministrazione provinciale di Arezzo;

Viste le designazioni effettuate dai suddetti enti, di seguito specificate:

prof. P. Angeletti, Gruppo nazionale difesa terremoti C.N.R.;

ing. C. Serra, Servizio sismico nazionale;

arch. F. Giornelli, Sovrintendenza beni culturali ed ambientali;

ing. A. Babbini, Provveditorato OO.PP. Toscana;

ing. G. Cardinali, Amministrazione provinciale Arezzo;

arch. M. Ferrini, U.O.C. Rischio sismico regione Toscana;

ing. L. Benincasi, dirigente ufficio Genio civile Arezzo, regione Toscana;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina ed insediamento del predetto comitato tecnico;

Ordina:

1. È costituito ed insediato il comitato tecnico di cui all'ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998, così composto:

prof. P. Angeletti, Gruppo nazionale difesa terremoti - C.N.R;

ing. C. Serra, Servizio sismico nazionale;

arch. F. Giornelli, Sovrintendenza beni culturali ed ambientali;

ing A. Babbini, Provveditorato OO.PP. Toscana;

ing. G. Cardinali, Amministrazione provinciale Arezzo;

arch. M. Ferrini, U.O.C. Rischio sismico regione Toscana;

ing. L. Benincasi, dirigente ufficio Genio civile Arezzo, regione Toscana;

2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della protezione civile ed ai componenti del comitato di cui al punto 3.

Firenze, 10 marzo 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4001

ORDINANZA 12 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 61 - Interventi vari di ripristino della rete idrica. Comune di Stazzema. Importo dell'intervento L. 35.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 438).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordianza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 61 - Interventi vari di ripristino della rete idrica. - Comune di Stazzema. Importo L. 35.000.000;

Visto che in data 2 marzo 1998 con nota n. 476 il comune di Stazzema ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 30 del 26 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 6 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto e stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 61 - Interventi vari di ripristino della rete idrica - comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta del comune di Stazzena (ente attuatore) n. 30 del 26 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 12 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4002

ORDINANZA 12 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 175 - Lavori di manutenzione Cardoso Mulina Culerchia - Comune di Strazzema - Importo dell'intervento L. 590.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 439).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto cCommissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordianza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 175 - Lavori di metanizzazione Cardoso Mulina Culerchia. Comune di Stazzema. Importo L. 590.000.000;

Visto che in data 2 marzo 1998 con nota n. 491 il comune di Stazzema ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 31 del 26 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 6 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto e stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 175 - Lavori di metanizzazione Cardoso Mulina Culerchia - comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta del comune di Stazzema (ente attuatore) n. 31 del 26 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 12 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4003

ORDINANZA 12 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 59 - Smaltimento rifiuti e detriti nell'abitato di Cardoso - Comune di Stazzema. Importo dell'intervento L. 50.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 440).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordianza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 59 - Smaltimento rifiuti e detriti nell'ambito di Cardoso - comune di Stazzema. Importo dell'intervento L. 50.000.000;

Visto che in data 2 marzo 1998 con nota n. 474 il comune di Stazzema ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 30 del 26 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 6 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto e stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 59 - Smaltimento rifiuti e detriti nell'ambito di Cardoso - comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta del comune di Stazzema (ente attuatore) n. 30 del 26 febbraio 1998;

Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 12 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4004

ORDINANZA 12 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 62 - Sistemazione movimento franoso nella piazza della Chiesa di Volegno - Comune di Stazzema - Importo dell'intervento L. 95.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 441).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 62 - Sistemazione movimento franoso nella piazza della Chiesa di Volegno - comune di Stazzema. Importo L. 95.000.000;

Visto che in data 2 marzo 1998 con nota n. 477 il comune di Stazzema ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 30 del 26 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 6 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto e stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 62 - Sistemazione movimento franoso nella piazza della Chiesa di Volegno - comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta del comune di Stazzema (ente attuatore) n. 30 del 26 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 12 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4005

ORDINANZA 12 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 63 - Sistemazione idraulica del canale del Collettorino affluente del Cardoso - Comune di Stazzema - Ente attuatore Comunità montana Alta Versilia. Importo dell'intervento L. 30.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 441).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 63 - Sistemazione idraulica del canale del Collettorino affluente del Gardoso - comune di Stazzema - Ente attuatore Comunità montana Alta Versilia. Importo L. 30.000.000;

Visto che in data 11 marzo 1998 con nota n. 634 la Comunità montana Alta Versilia ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 30 dell'11 marzo 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 11 marzo 1998 con la quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non sono previste spese tecniche;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto e stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 63 - Sistemazione idraulica del canale del Collettorino affluente del Cardoso - comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta della Comunità montana Alta Versiliana (ente attuatore) n. 39 dell'11 marzo 1998.

Di trasmettere alla Comunità montana Alta Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 12 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4006

ORDINANZA 12 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano per gli interventi: Intervento n. 60 - Interventi vari di ripristino delle viabilità comunale - Comune di Stazzema - Importo L. 145.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. 443).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

VIsta la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti aprovati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di veri ficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 60 - Interventi vari di ripristino della viabilità comunale - Comune di Stazzema - Importo dell'intervento L. 145.000.000;

Visto che in data 2 marzo 1998 con nota n. 475 il comune di Stazzema ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 30 del 26 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 6 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico dei suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 60 - Interventi vari di ripristino della viabilità comunale - comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta del comune di Stazzema (ente attuatore) n. 30 del 26 febbraio 1898.

Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 12 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4007

ORDINANZA 12 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana - Piano per gli interventi: intervento n. 70 - Realizzazione di stazioni per il monitoraggio del trasporto solido e integrazione del sistema di rilevamento idropluviometrico sul fiume Versilia e principali affluenti e prima predisposizione del sistema di preallarme - Importo L. 98.048.556 - Presa d'atto e affidamento lavori. (Ordinanza n. 444).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato prodisponga un piano degli interventi di cui i Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni ed integrazioni del Piano giunte sino alla settima approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 con presa d'atto del Dipartimento della protezione civile del 12 dicembre 1997;

Visto che l'ordinanza di cui al punto precedente individua l'intervento n. 70 denominato «Realizzazione di stazioni per il monitoraggio del trasporto solido ed integrazione del sistema di rilevamento idropluviometrico sul fiume Versilia e principali affluenti e prima predisposizione del sistema di preallarme» per l'importo pari a L. 450.000.000;

Preso atto che con ordinanza n. 421 del 12 febbraio 1998 il commissario delegato ha ordinato l'utilizzazione di tale finanziamento per la somma a L. 351.951.444, residuando ancora disponibili L. 98.048.556;

Considerata la necessità di procedere, utilizzando i fondi residui di cui al punto precedente, all'integrazione del sistema telepluviometrico nel bacino del Versilia necessaria sia ai fini della prevenzione sia ai fini del monitoraggio delle nuove opere, attraverso l'acquisto e l'installazione di telepluviometri e teleidrometri con le stesse caratteristiche di quelle già operanti;

Visto che al termine dei lavori le apparecchiature poste in opera verranno consegnate all'ufficio idrografico e mareografico di Pisa;

Visto il progetto redatto dal tecnico dell'ufficio regionale ing. R. Gaddi avente ad oggetto: «Integrazione del sistema teleidropluviometrico nel bacino del fiume Versilia»;

Visto il quadro economico del progetto per un importo complessivo pari a L. 98.048.556 IVA compresa di cui L. 78.960.000 per lavori di contratto e L. 19.088.556 per somme a disposizione;

Considerato che il sub-commissario può procedere direttamente all'affidamento ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996;

Visto che per la individuazione del soggetto disponibile alla effettuazione dei lavori l'ufficio regionale per gli eventi alluvionali ha consultato la società che ha provveduto alla realizzazione delle stazioni già operanti allo scopo di assicurare la compatibilità con il sistema esistente come precisato nella relazione tecnica al progetto, cioè la CAE S.r.l. con sede in via Cà del-l'Orbo n. 34 - Villanova di Castenaso (Bologna);

Considerato che quest'ultima si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavoro alle condizioni proposte e per il prezzo di progetto, applicando le tecniche esecutive e di progetto previste e nei tempi fissati dal capitolato speciale di appalto, giusto preventivo acquistito agli atti;

Ritenuto di affidare all'ing. Riccardo Gaddi assegnato all'ufficio regionale per gli eventi alluvionali con sede in Pietrasanta, la direzione, assistenza e contabilità dei lavori;

Vista la nota istruttoria relativa all'intervento n. 70 in data 10 marzo 1998, con la quale si indica che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96 e che non sono state inserite direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista la nota tecnica allegata alla nota istruttoria di cui al punto precedente redatta dall'ing. R. Gaddi assegnato all'ufficio del commisssario che inquadra l'intervento n. 70 come sopra indicato nel più generale conte-

sto degli interventi infrastrutturali di emergenza finalizzati al rispristino dei danni conseguenti all'alluvione del 19 giugno 1996;

Ordina:

1. Di approvare il progetto esecutivo relativo «Integrazione del sistema teleidropluviometrico nel bacino del fiume Versilia» per un importo pari a L. 98.048.556 IVA compresa.

2. Di provvedere all'affidamento diretto dell'intervento ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 allo scopo di assicurare la compatibilità con il sistema esistente.

3. D affidare alla società CAE S.r.l., con sede in via Cà dell'Orbo n. 34 - Villanova di Castenaso (Bologna) l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) per un importo di contratto pari a L. 98.048.556 IVA compresa.

4. Di affidare la direzione dei lavori all'ing. R. Gaddi assegnato all'ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996 con sede in Pietrasanta.

5. Di utilizzare per il finanziamento del suddetto progetto i fondi residui destinati alla realizzazione dell'intervento n. 70 come previsto con l'ordinanza n. 393 del 20 novembre 1997 che approva la settima rimodulazione.

6. Di trasferire le apparecchiature poste in opera all'ufficio idrografico e mareografico di Pisa che provvederà alla gestione e manutenzione delle stesse.

Firenze, 12 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4008

ORDINANZA 25 marzo 1998.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Adozione delle prescrizioni tecniche circa gli interventi da effettuare su immobili di privati ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza Ministero interno n. 2705 del 29 ottobre 1997. (Ordinanza n. C/445).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza Ministero dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997; ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che la richiamata ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 prevede all'art. 1, comma 4, l'elaborazione di prescrizioni tecniche per il recupero degli edifici privati con miglioramento sismico, a cura del comitato tecnico scientifico istituito dal medesimo art. 1, comma 4;

Preso atto del verbale della riunione del comitato tecnico scientifico in data 25 febbraio 1998, in allegato al quale il comitato ha trasmesso l'elaborato denominato «Prescrizioni tecniche sugli interventi urgenti e di ripristino con miglioramento sismico delle unità immobiliari dichiarate inagibili in edifici privati, diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del 21 marzo 1997 che ha colpito i comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio (Siena);

Viste le risultanze della riunione del 17 marzo 1998 del comitato istituzionale, parimenti istituito dall'ordinanza ministeriale n. 2705 del 29 ottobre 1997, art. 1, comma 3, nella quale è stato deciso di proporre al commissario l'adozione delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente;

Considerato che il comitato tecnico scientifico, al fine di assicurare la verifica della rispondenza della successiva progettazione alle prescrizioni tecniche in oggetto, ha offerto la propria disponibilità nella richiamata riunione del 25 febbraio 1998, e che il comitato istituzionale, nella propria riunione del 17 marzo 1998, ha determinato di proporre al commissario l'accoglimento di tale disponibilità;

Ritenuto pertanto adottare le prescrizioni tecniche elaborate dal comitato tecnico scientifico, allegate e parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto altresì opportuno conferire al comitato tecnico scientifico l'incarico di verificare la rispondenza della progettazione effettuata successivamente per gli interventi di ripristino e miglioramento sismico degli edifici privati alle suddette prescrizioni, assicurando la copertura finanziaria per tale attività con l'utilizzo della somma stanziata all'art. 3, comma 1, della citata ordinanza Ministero interno n. 2705 del 29 ottobre 1997;

Ordina:

1. Sono adottate le «Prescrizioni tecniche sugli interventi urgenti e di ripristino con miglioramento sismico delle unità immobiliari dichiarate inagibili in edifici privati, diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del 21 marzo 1997 che ha colpito i comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio (Siena)», elaborate dal comitato tecnico scientifico ex-art. 1, comma 4, dell'ordinanza Ministero interno n. 2705 del 29 ottobre 1997, allegate alla presente ordinanza a formarne parte integrante.

2. È conferito al comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza commissariale C/384 del 20 novembre 1997 e successive modifiche, l'incarico di verificare la rispondenza della progettazione, che verrà elaborata relativamente agli interventi di ripristino e miglioramento sismico sugli edifici privati ammessi a contributo, alle prescrizioni adottate con la presente ordinanza.

3. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della protezione civile ed ai componenti dei comitati istituzionale e tecnico di cui all'ordinanza n. 2705/97.

Firenze, 25 marzo 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4009

ORDINANZA 25 marzo 1998.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Modalità per la concessione ai privati proprietari di unità immobiliari dichiarate inagibili o sgomberate per effetto di ordinanze sindacali dei contributi di cui all'art. 7 dell'ordinanza Ministero interno n. 2705 del 29 ottobre 1997. (Ordinanza n. C/446).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza Ministero dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997; ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che la richiamata ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 prevede all'art. 1, comma 4, la rilevazione e valutazione dei danni e la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, a cura del comitato tecnico scientifico istituito dal medesimo art. 1, comma 4;

Preso atto del verbale della riunione del comitato tecnico scientifico in data 25 febbraio 1998, in allegato al quale il comitato ha trasmesso, oltre all'elaborato denominato «Prescrizioni tecniche sugli interventi urgenti e di ripristino con miglioramento sismico delle unità immobiliari dichiarate inagibili in edifici privati, diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del 21 marzo 1997 che ha colpito i comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio (Siena), approvato con ordinanza in pari data alla presente, ulteriori elaborati consistenti in:

scheda fac-simile per la domanda da parte dei privati di concessione del contributo *ex* art. 7 ordinanza n. 2705 nonché verifica e stima del costo dell'intervento da parte dell'amministrazione comunale;

istruzioni generali illustrative di criteri, modalità e fasi degli interventi di miglioramento sismico degli edifici privati nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio;

Viste le risultanze della riunione del 17 marzo 1998 del comitato istituzionale, parimenti istituito dall'ordinanza ministeriale n. 2705 del 29 ottobre 1997, art. 1, comma 3, nella quale è stato deciso di proporre al commissario l'adozione dei suddetti elaborati per la determinazione delle modalità e dei tempi di concessione dei contributi *ex* art. 7 ordinanza n. 2705;

Ritenuto pertanto adottare gli elaborati proposti dai comitati istituzionale e tecnico con ciò determinando modalità e tempi di concessione dei contributi *ex* art. 1 ordinanza n. 2705, allegate e parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dare mandato al dirigente responsabile dell'area interdipartimentale Protezione civile di provvedere con proprio atto alla erogazione del 20% del costo stimato riportato in ciascuna domanda di contributo che risulterà presentata, utilizzando il modulo fac-simile di cui sopra, alle amministrazioni comunali competenti, non appena queste trasmetteranno all'area suddetta copia delle domande raccolte;

Ritenuto altresì dì stabilire in quindici giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ai soggetti privati interessati il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui sopra, pena la decadenza dal diritto ai benefici di cui all'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 2705 del 29 ottobre 1997;

Ordina:

1. La domanda da parte dei soggetti privati aventine diritto di concessione del contributo *ex* art. 7 ordinanza n. 2705 dovrà essere redatta utilizzando la scheda allegata e parte integrante della presente ordinanza.

2. I soggetti privati interessati al contributo di cui al punto precedente dovranno presentare la domanda relativa entro quindici giorni dalla data di effettiva notifica della presente ordinanza da parte delle amministrazioni comunali competenti, pena la decadenza dal diritto ai benefici di cui all'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 2705 del 29 ottobre 1997.

3. Sono adottate le «Istruzioni generali illustrative di criteri, modalità e fasi degli interventi di miglioramento sismico degli edifici privati nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio», elaborate dal comitato tecnico scientifico ed allegate alla presente ordinanza a formarne parte integrante.

4. Le amministrazioni comunali provvederanno a raccogliere le domande di cui al punto 2, ad effettuare le verifiche di cui al punto 3 ed a trasmettere la documentazione così raccolta alla regione, nella fattispecie all'area interdipartimentale Protezione civile;

5. L'area interdipartimentale Protezione civile, verificata la correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà con atto del dirigente responsabile alla erogazione in favore delle amministrazioni comunali competenti della somma corrispondente all'ammontare delle anticipazioni pari al 20% da corrispondere ai privati ammessi a contributo, secondo le istruzioni di cui al punto 3;

6. La presente ordinanza è comunicata al dipartimento nazionale della Protezione civile ed alle amministrazioni comunali di Abbadia San Salvatore per quanto di propria competenza ai sensi dei paragrafi precedenti.

Firenze, 25 marzo 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4010

ORDINANZA 25 marzo 1998.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica e piano per completamento degli interventi di emergenza. Progettazioni - Modifica dell'affidamento incarico professionale di cui all'ordinanza n. 401 del 31 dicembre 1997. (Ordinanza n. 447).

IL SUB COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 20 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/96 e di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

Richiamate le successive rimodulazioni del piano, in particolare la quinta rimodulazione di cui all'ordinanza n. 206 del 14 maggio 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56697/OO.PP/S. Meteo del 30 maggio 1997 con la quale è stata destinata la somma di 3,4 miliardi per progettazioni e monitoraggio di siti non coperti da precedenti iniziative, che il commissario provvederà da individuare con successivi atti;

Richiamata a tale proposito l'ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di L. 2.200 milioni destinati a progettazioni;

Visto come quest'ultima individua, tra l'altro, la «progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale del Bosco e del Canale del Giardino»;

Vista l'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 che modifica la ripartizione dei fondi prevista dalle ordinanze di cui ai punti precedenti per le progettazioni di competenza dell'ufficio del commissario;

Richiamata l'ordinanza n. 401 del 31 dicembre 1997 con la quale si affidava al prof. ing. Enio Paris l'incarico professionale relativo a «progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale del Bosco e del Canale del Giardino», con le motivazioni ivi contenute e sulla base della relazione predisposta dal gruppo tecnico dell'ufficio del commissario;

Preso atto che a seguito di contatti preliminari con il suddetto professionista emergeva la necessità di un maggiore approfondimento delle problematiche idrauliche legate all'incarico;

Ritenuto pertanto di modificare il contenuto del contratto di incarico professionale al prof. ing. Enio Paris conferito con l'ordinanza n. 401/97 già citata;

Visto il preventivo del professionista trasmesso il 27 febbraio 1998, che ridefinisce le prestazioni oggetto dell'incarico professionale per l'importo pari a lire 84.000.000 al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali;

Visto lo schema di contratto allegato sotto la lettera *A* come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ordina:

1. Di modificare l'incarico professionale affidato al prof. ing. Enio Paris con l'ordinanza n. 401 del 31 dicembre 1997 in incarico professionale per la elaborazione della «progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica del Canale del Bosco e del Canale del Giardino e indicazioni sui principali interventi di versante»;

2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*», che sostituisce quello, di cui all'ordinanza n. 401 del 31 dicembre 1997;

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate;

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso per a L. 102.816.000, compresa I.V.A. al 20% e contributi previdenziali al 2%;

5. Tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

Firenze, 25 marzo 1998

Il sub commissario: FONTANELLI

ALLEGATO *A*

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E PROF. ENIO PARIS PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE: «PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DEL BOSCO E DEL GIARDINO E INDICAZIONI SUI PRINCIPALI INTERVENTI DI VERSANTE».

L'anno millenovecentonovantotto il giorno .... del mese di ....

TRA

Regione Toscana, c.f. 01386030488 con sede in via Cavour 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 *in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione* civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996, in seguito indicato «Commissario», nato a Pisa il 5 luglio 1953 e domiciliato presso la sede dell'Ente,

E

prof. ing. Enio Paris, c.f. PRSNEI51D14D612N, via di Castello n. 28 - 50019 Sesto Fiorentino, in seguito indicato «professionista»;

PREMESSO

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449/1996 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/96 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-connnissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/96;

che con ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 così come modificata dall'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 è stata prevista la progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale Bosco e del Canale del Giardino, per l'importo di L. 106.000.000;

che si individua nel prof ing. Enio Paris titolare della cattedra di meccanica dei fluidi presso l'Università degli studi di Firenze e specializzato nel settore idraulico e di dinamica fluviale, l'esperto idoneo il quale, in rapporto alla propria specifica professionalità, riveste le capacità professionali e di esperienza necessaria ad effettuare lo studio per la messa in sicurezza del fiume Versilia, come risulta dal curriculum acquisito agli atti;

che inoltre il professionista di cui al punto precedente ha svolto su incarico del commissario diversi studi per la verifica preliminare delle condizioni morfologiche ed ecometriche degli alvei dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali del giugno 1996, al fine di definire le scelte tecniche più opportune per ridurre le condizioni di rischio e di pericolo esistenti, tra cui in particolare il seguente studio: «Riconfigurazione idraulica del fiume Versilia da Seravezza fino al mare», effettuando una prima definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza;

che pertanto, come risulta dalla relazione del gruppo tecnico, l'affidamento di tale incarico risulta necessario per garantire il completamento del mosaico progettuale più complesso per il riassetto idraulico ed idrogeologico delle aree colpite, con coerenza con le elaborazioni progettuali già definite, oltreché opportuno per il rapporto di collaborazione e fiducia instauratosi con le amministrazioni e la popolazione ed i comitati;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) il professionista risulta in regola con la normativa antimafia vigente;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato con l'ordinanza del commissario n. ... del ....;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida al prof. ing. Enio Paris l'incarico per lo svolgimento del seguente incarico professionale: «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica del Canale del Bosco e del Canale del Giardino e indicazioni sui principali interventi di versante».

Art. 2.

Oggetto e modalità di svolgimento

Il presente incarico comprende le seguenti attività:

1. Attività di coordinamento delle fasi progettuali in atto per il bacino del Canale del Giardino.

2. Rilievi topografici integrativi per la caratterizzazione geometrica delle aste non ancora coperte da rilievi disponibili.

3. Rilievi sedimentologici e rilievi geologici. Sarà acquisita la documentazione e gli studi esistenti utili alla caratterizzazione geologica del bacino. Saranno inoltre effettuati rilievi sedimentologici per la caratterizzazione del materiale d'alveo.

4. Analisi idrologica di dettaglio. Sulla base degli studio e dei dati già disponibili da studi precedenti, sarà svolta un'analisi idrologica di approfondimento finalizzata alla valutazione delle portate di piena nelle sezioni significative del reticolo idrografico considerato.

5. Analisi del trasporto solido e della stabilità dei corsi d'acqua. Sulla base della caratterizzazione idrologica e sedimentologica delle aste considerate verranno individuate le condizioni di possibile equilibrio morfologico degli alvei mediante analisi dei bilanci del trasporto solido.

6. Individuazione degli interventi in alveo e progettazione di massima. Le verifiche idrauliche e sedimentologiche permetteranno l'individuazione e il dimensionamento degli interventi in alveo per il contenimento dei fenomeni evolutivi (erosioni e/o depositi) e del rischio idraulico. Saranno inoltre fornite indicazioni per i principali interventi di versante.

Alle attività sopra elencate deve corrispondere il relativo elaborato.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Il progetto di massima con gli elaborati di cui all'art. 2 dovrà essere consegnato all'ufficio del commissario entro novanta giorni a partire dalla disponibilità dei rilievi topografici.

Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione si intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 109/94, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini del Gruppo tecnico dell'ufficio del commissario di cui all'ordinanza n. 6 del 1° luglio 1996, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

Il professionista si obbliga ad introdurre nello studio tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

Il prof. ing. Enio Paris dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/96 e successive modifiche; del piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle successive rimodulazioni di tale piano; del piano per il completamento di cui all'art. 6 della legge n. 677/96 e si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per lo studio oggetto del presente contratto è stabilito un compenso per il professionista incaricato pari a L. 84.000.000 (ottantaquattromilioni), per un totale pari a L. 102.816.000 compresi I.V.A. ed oneri previdenziali.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 accreditato al commissario presso la Banca d'Italia, sezione provinciale di Massa della Tesoreria.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del giugno 1996, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore del professionista sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazioni del professionista, previo rilascio di regolare quietanza.

Il professionista dichiara espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/96, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico sono di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto al professionista pena la decadenza dal contratto salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, art. 5.

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto il professionista elegge domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario: FONTANELLI

Il professionista: PARIS

Il sottoscritto prof. ing. Enio Paris nella qualità di libero professionista dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenue agli artt. 3, 5, 7 e 9, del presente contratto, rispettivamente' relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

PARIS

98A4011

ORDINANZA 25 marzo 1998.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica e piano per completamento degli interventi di emergenza. Progettazioni. Modifica dell'affidamento incarico professionale di cui all'ordinanza n. 404 del 31 dicembre 1997. (Ordinanza n. 448).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 20 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 e di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

Richiamate le successive rimodulazioni del piano, in particolare la quinta rimodulazione di cui all'ordinanza n. 206 del 14 maggio 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56697/OO.PP/S.Meteo del 30 maggio 1997 con la quale è stata destinata la somma di 3,4 miliardi per progettazioni e monitoraggio di siti non coperti da precedenti iniziative, che il commissario provvederà da individuare con successivi atti;

Richiamata a tale proposito l'ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di L. 2.200 milioni destinati a progettazioni;

Visto come quest'ultima individua — tra l'altro — la «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del canale delle Mulina e torrente Vezza da monte dell'abitato di Culerchia fino a Pontestazzemese»;

Vista l'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 che modifica la ripartizione dei fondi prevista dalle ordinanze di cui ai punti precedenti per le progettazioni di competenza dell'ufficio del commissario;

Richiamata l'ordinanza n. 404 del 31 dicembre 1997 con la quale si affidava al prof. ing. Enio Paris l'incarico professionale relativo a «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del canale del Mulina e torrente Vezza da monte dell'abitato di Culerchia fino a Pontestazzemese», con le motivazioni ivi contenute e sulla base della relazione predisposta dal gruppo tecnico dell'ufficio del commissario;

Preso atto che a seguito di contatti preliminari con il suddetto professionista emergeva la necessità di un maggiore approfondimento delle problematiche idrauliche legate all'incarico;

Ritenuto pertanto di modificare il contenuto del contratto di incarico professionale al prof. ing. Enio Paris conferito con l'ordinanza n. 404/1997 già citata;

Visto il preventivo del professionista trasmesso il 27 febbraio 1998, che ridefinisce le prestazioni oggetto dell'incarico professionale per l'importo pari a L. 84.000.000 al netto di I.V.A., ed oneri previdenziali;

Visto lo schema di contratto allegato sotto la lettera *A* come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ordina:

1. Di modificare l'incarico professionale affidato al prof. ing. Enio Paris con l'ordinanza n. 404 del 31 dicembre 1997 in incarico professionale per la elaborazione della «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica del canale delle Mulina e torrente Vezza da monte dell'abitato di Culerchia fino a Pontestazzemese e indicazioni sui principali interventi di versante».

2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *A*, che sostituisce quello di cui all'ordinanza n. 404/1997 sopra citata.

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate.

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso di L. 102.816.000, compresa I.V.A. al 20% e contributi previdenziali al 2%.

5. Tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

Firenze, 25 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO *A*

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E PROF. ING. ENIO PARIS PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE: «PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE MULINA E TORRENTE VEZZA DA MONTE DELL'ABITATO DI CULERCHIA FINO A PONTESTAZZEMESE E INDICAZIONI SUI PRINCIPALI INTERVENTI DI VERSANTE».

L'anno millenovecentonovantotto il giorno .... del mese di ....

TRA

regione Toscana, codice fiscale 01386030488 con sede in via Cavour 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996, in seguito indicato «commissario», nato a Pisa il 5 luglio 1953 e domiciliato presso la sede dell'Ente,

E

prof. ing. Enio Paris, codice fiscale PRSNEI51Dl4D612N, via di Castello n. 28 - 50019 Sesto Fiorentino, in seguito indicato «professionista»;

PREMESSO

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle provincie di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/1996;

che con ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 così come modificata dall'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 è stata prevista la progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del canale Mulina e torrente Vezza da monte dell'abitato di Culerchia fino a Pontestazzemese, per l'importo di L. 106.000.000;

che si individua nel prof ing. Enio Paris titolare della cattedra di meccanica dei fluidi presso l'Università degli studi di Firenze e specializzato nel settore idraulico e di dinamica fluviale, l'esperto idoneo il quale, in rapporto alla propria specifica professionalità, riveste le capacità professionali e di esperienza necessaria ad effettuare lo studio per la messa in sicurezza del fiume Versilia, come risulta dal *curriculum* acquisito agli atti;

che inoltre il professionista di cui al punto precedente ha svolto su incarico del commissario diversi studi per la verifica preliminare delle condizioni morfologiche ed ecometriche degli alvei dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali del giugno 1996, al fine di definire le scelte tecniche più opportune per ridurre le condizioni di rischio e di pericolo esistenti, tra cui in particolare il seguente studio: «Riconfigurazione idraulica del fiume Versilia da Seravezza fino al mare», effettuando una prima definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza;

che pertanto, come risulta dalla relazione del gruppo tecnico, l'affidamento di tale incarico risulta necessario per garantire il completamento del mosaico progettuale più complesso per il riassetto idraulico ed idrogeologico delle aree colpite, con coerenza con le elaborazioni progettuali già definite, oltreché opportuno per il rapporto di collaborazione e fiducia instauratosi con le amministrazioni e la popolazione ed i comitati;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) il professionista risulta in regola con la normativa antimafia vigente;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato con l'ordinanza del commissario n. ..... del .....;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida al prof. ing. Enio Paris l'incarico per lo svolgimento del seguente incarico professionale: «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica del canale Mulina e torrente Vezza da monte dell'abitato di Culerchia fino a Pontestazzemese e indicazioni sui principali interventi di versante».

Art. 2.

Oggetto e modalità di svolgimento

Il presente incarico comprende le segueni attività:

1. Attività di coordinamento delle fasi progettuali in atto per il bacino del canale delle Mulina.

2. Rilievi topografici integrativi per la caratterizzazione geometrica delle aste non ancora coperti da rilievi disponibili.

3. Rilievi geologici e rilievi sedimentologici. Acquisizione della documentazione e degli studi esistenti utili alla caratterizzazione geologica del bacino. Saranno inoltre effettuati rilievi sedimentologici per la caratterizzazione del materiale d'alveo.

4. Analisi idrologica di dettaglio. Sulla base degli studi e dei dati già disponibili da studi precedenti, sarà svolta un'analisi idrologica di approfondimento finalizzata alla valutazione delle portate di piena nelle sezioni significative del reticolo idrografico considerato.

5. Analisi del trasporto solido e della stabilità dei corsi d'acqua. Sulla base della caratterizzazione idrologica e sedimentologica delle aste considerate verranno individuate le condizioni di possibile equilibrio morfologico degli alvei mediante analisi dei bilanci del trasporto solido.

6. Individuazione degli interventi in alveo e progettazione di massima. Le verifiche idrauliche e sedimentologiche permetteranno l'individuazione e il dimensionamento degli interventi in alveo per il contenimento dei fenomeni evolutivi (erosioni e/o depositi) e del rischio idraulico. Saranno inoltre fornite indicazioni per i principali interventi di versante.

Alle attività sopra elencate deve corrispondere il relativo elaborato.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Il progetto di massima con gli elaborati di cui all'art. 2 deve essere consegnato all'ufficio del commissario entro novanta giorni a partire dalla disponibilità dei rilievi topografici.

Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione si intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che questi possa pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 109/1994, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini del gruppo tecnico dell'ufficio del commissario di cui all'ordinanza n. 6 del 1° luglio 1996, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

Il professionista si obbliga ad introdurre nello studio tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

Il prof. ing. Enio Paris dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/1996 e successive modifiche; del piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con presa d'atto di cui alla nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle successive rimodulazioni di tale piano; del Piano per il completamento di cui all'art. 6 della legge n. 677/1996 e si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per la progettazione oggetto del presente contratto è stabilito un compenso per il professionista incaricato pari a L. 84.000.000 (ottantaquattromilioni), per un totale pari a L. 102.816.000 compresi I.V.A. ed oneri previdenziali.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 accreditato al commissario presso la Banca d'Italia, sezione provinciale di Massa della tesoreria.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del giugno 1996, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti a favore del professionista con ordinativi sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazioni del professionista, previo rilascio di regolare quietanza.

Il professionista dichiara espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/1996, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico sono di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto al professionista pena la decadenza dal contratto salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, art. 5.

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto il professionista elegge domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario: FONTANELLI

Il professionista: PARIS

Il sottoscritto, prof. ing. Enio Paris nella qualità di libero professionista dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

PARIS

98A4012

ORDINANZA 30 marzo 1998

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: prima rimodulazione intervento n. 547 - Regimazione, ricalibratura alveo ed altro torrente Gordana - Comune di Pontremoli - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana - Perizia di suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/449).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997, ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2554/1997 con la quale il presidente della Giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima rimodulazione e parziale integrazione del piano sopra citato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/265 del 5 settembre 1997, con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento n. 547 - Regimazione, ricalibratura alveo ed altro torrente Gordana - Comune di Pontremoli - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana;

Visto che in data 26 febbraio 1998 con nota n. 457 la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso perizia suppletiva relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della Giunta esecutiva n. 168 del 21 novembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 20 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997;

Ordina:

È preso atto della perizia di suppletiva relativa all'intervento n. 547 - Regimazione, ricalibratura alveo ed altro torrente Gordana - Comune di Pontremoli, approvata con deliberazione della Giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 168 del 21 novembre 1997;

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 30 marzo 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4013

ORDINANZA 3 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: prima rimodulazione: intervento n. 553 - Località Antara - Realizzazione briglie torrente Moriccio - Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana - Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/450).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997, ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2554/1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione parziale rimodulazione del piano sopra citato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Considerato che con ordinanza commissariale n. B/270 del 5 settembre 1997 è stato preso atto del progetto esecutivo di cui in oggetto;

Visto che in data 19 marzo 1998 con nota n. 721 la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta esecutiva n. 467 del 21 novembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 marzo 1998 con il quale si precisa che:

1) l'importo complessivo previsto per l'intervento non rispetta il limite del finanziamento disposto dal piano, pari a L. 349.926.074;

2) l'onere per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità per la somma complessiva di L. 40.000.000 non supera il 10% dell'importo complessivo stabilito dal primo piano di cui all'ordinanza n. B/199 del 15 luglio 1997;

3) non sono state inserite direttive di carattere tecnico da parte del commissario ai sensi del punto 2.2 del disciplinare;

4) l'ente attuatore farà fronte con propri fondi al maggior onere risultante dal Q.E. rispetto alle previsioni del piano di cui al punto 1);

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 553 - Località Antara - Realizzazione briglie torrente Moriccio - Comune di Zeri, approvata con deliberazione della giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 467 del 21 novembre 1997;

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 3 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4014

ORDINANZA 3 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: prima rimodulazione: intervento n. 549 - Località Patigno - Sistemazione opere del consorzio o forestali torrenti Boissinie Botriolo - Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana - Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/451).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997, ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2554/1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione parziale rimodulazione del piano sopra citato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Considerato che con ordinanza commissariale n. B/274 del 5 settembre 1997 è stato preso atto del progetto esecutivo di cui in oggetto;

Visto che in data 20 marzo 1998 con nota n. 739 la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta esecutiva n. 466 del 21 novembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 26 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che l'onere delle spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità per la somma complessiva di lire 14.797.00, supera il 10% dell'importo complessivo del finanziamento di cui al piano approvato con ordinanza n. B/199 del 15 luglio 1997 pari a L. 140.000.000, e pertanto l'Ente attuatore deve ricondurre le spese tecniche nel limite massimo del 10% di cui al disciplinare;

Considerato di prendere atto della perizia di variante e suppletiva subordinatamente alla riconduzione delle spese tecniche e di progettazione nei limiti prescritti;

Vista l'ordinanza commisariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 549 - Località Patigno - Sistemazione opere del Consorzio o forestali torrenti Boissinie Botriolo Comune di Zeri, approvata con deliberazione della giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 466 del 21 novembre 1997; a condizione che l'onere delle spese tecniche ammontante a lire 14.797.000 venga ricondotto nei limiti del 10% dell'importo complessivo del finanziamento di cui al piano;

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 3 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4015

ORDINANZA 3 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: prima rimodulazione: intervento n. 548 - Località Patigno - Sistemazione briglia regimazione con briglie torrente Vaccareccia. Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Linigiana - Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/452).

IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997, ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2554/1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione parziale rimodulazione del piano sopra citato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari previsti dal disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Considerato che con ordinanza commissariale n. B/269 del 5 settembre 1997 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Visto che in data 19 marzo 1998 con nota n. 719 la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta esecutiva n. 469 del 21 novembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 26 marzo 1998 con il quale si precisa che:

1) l'importo complessivo previsto per l'intervento non rispetta il limite del finanziamento disposto dal piano, pari a L. 148.793.263; pertanto le somme ulteriori risultano a carico dell'ente attuatore;

2) L'onere per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità per la somma complessiva di L. 16.888.000 supera il 10% dell'importo complessivo di cui al punto precedente;

3) non sono state inserite direttive di carattere tecnico da parte del commissario ai sensi del punto 2,2 del disciplinare;

4) l'ente attuatore deve ricondurre l'onere delle spese tecniche nel limite massimo del 10% di cui al disciplinare.

Considerato di prendere atto della perizia di variante e suppletiva subordinatamente alla riconduzione delle spese tecniche e di progettazione nei limiti prescritti;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 548 - Località Patignano - Sistemazione briglia regimazione con Briglie torrente Vaccareccia, Comune di Zeri, approvata con deliberazione della giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 469 del 21 novembre 1997; a condizione che l'onere delle spese tecniche ammontante a lire 16.888.000 venga ricondotto nei limiti del 10% di cui al disciplinare;

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza;

Firenze, 3 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4016

ORDINANZA 7 aprile 1998.

Eventi calamitosi del 1995 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996 - Modifiche all'ordinanza commissariale n. A/413 del 21 gennaio 1998. (Ordinanza n. A/453).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali del 1995 ed all'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Vista l'ordinanza commissariale n. 16 del 23 luglio 1996, con la quale è stato predisposto il piano di riparto finanziamenti relativi agli interventi causati dagli eventi alluvionali e sismici che hanno colpito le province di Lucca, Massa Carrara e Grosseto;

Visto che la suddetta ordinanza commissariale, al punto A-2, rimandava le modalità di erogazione dei contributi, in relazione allo stato di attuazione dei lavori (già eseguiti, da eseguire ed in corso);

Vista l'ordinanza commissariale n. A/164 del 10 dicembre 1996, con la quale si confermava il ruolo di coordinamento al dip.to Ambiente - U.O.C. Rischio Sismico - in rapporto con gli uffici del genio civile di Lucca e di Massa Carrara al fine del controllo dei progetti redatti sulla base delle direttive regionali;

Vista l'ordinanza commissariale n. A/413 del 21 gennaio 1998, con la quale sono state approvate le modalità di erogazione dei contributi agli enti attuatori;

Ritenuto di procedere ad una integrazione delle modalità di erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di un ulteriore pagamento a seconda dello stato di attuazione dei lavori, riportato in dispositivo;

Ritenuto inoltre di assegnare agli uffici del genio civile di Lucca e di Massa Carrara, il controllo dell'esecuzione degli interventi dei progetti, redatti sulla base delle direttive regionali, confermando altresì il ruolo di coordinamento del Dipartimento politiche territoriali e ambientali U.O.C. rischio sismico;

Ordina:

1) di approvare le modalità di erogazione dei contributi, modificando quanto contenuto alla lettera *c)* dell'ord. comm., n. A/413 del 21 gennaio 1998, secondo la nuova formulazione riportata di seguito;

2) di assegnare agli uffici del genio civile di Lucca e di Massa Carrara, il controllo dell'esecuzione degli interventi dei progetti, redatti sulla base delle direttive regionali, confermando il ruolo di coordinamento del Dipartimento politiche territoriali ed ambientali U.O.C. «Rischio sismico»;

3) di dare comunicazione del presente atto a tutti gli enti attuatori;

4) di dare comunicazione del presente atto agli uffici regionali;

5) di trasmettere il presente atto al Dipartimento della Protezione civile, in conformità a quanto disposto all'art. 4 dell'ordinanza 2433/96.

Firenze, 7 aprile 1998

Il presidente: CHITI

98A4017

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 maggio 1998

Dollaro USA	1751,56
ECU	1939,68
Marco tedesco	986,07
Franco francese	294,04
Lira sterlina	2842,61
Fiorino olandese	875,08
Franco belga	47,801
Peseta spagnola	11,608
Corona danese	258,87
Lira irlandese	2483,19
Dracma greca	5,697
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1206,89
Yen giapponese	13,083
Franco svizzero	1185,49
Scellino austriaco	140,14
Corona norvegese	234,92
Corona svedese	227,76
Marco finlandese	324,36
Dollaro australiano	1098,58

98A4172

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª Pubblicazione Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 11 aprile 1996. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce. — Intestazione: Caracci Mario. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A3738

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni apportate allo statuto della Fondazione San Patrignano, in Milano

Con decreto ministeriale 6 aprile 1998, sono state approvate le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione allo statuto della Fondazione San Patrignano, con sede in Milano, di cui all'atto pubblico del 29 gennaio 1998, n. di rep. 137700/13089, a rogito del notaio Antonio Gallavresi.

98A4018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Italcoop», in Benevento

Con decreto direttoriale 16 aprile 1998 il dott. Francesco Parente è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Italcoop», con sede in Benevento, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 febbraio 1991, in sostituzione del dott. Sabato Sessa, revocato dall'incarico.

98A4035

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat-Ceglie soc. coop. a r.l.», in Ceglie Messapico

Con decreto direttoriale 16 aprile 1998 l'avv. Ligorio Vittoria è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat-Ceglie soc. coop. a r.l.», con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 luglio 1997, in sostituzione del dott. Marco Dipierdomenico, che ha rinunciato all'incarico.

98A4036

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Ferrcoop a r.l.», in San Benedetto del Tronto.

Con decreto direttoriale in data 16 aprile 1998 il dott. Evaldo Fioretti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ferrcoop a r.l.», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 23 maggio 1988, in sostituzione del rag. Mario Grannò, che ha rinunciato all'incarico.

98A4037

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale domiziana» a r.l., in Borgo Centore di Cellole.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 16 aprile 1998 il dott. Giovanni De Angelis è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale domiziana» a r.l., con sede in Borgo Centole di Cellole (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 20 febbraio 1993, in sostituzione del dott. Massimo Della Volpe, revocato.

98A4038

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilcasa soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 1124 del 17 aprile 1998, la Giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 10 ottobre 1998 il mandato conferito alla rag. Ariella Clemente con studio in Gorizia, corso Italia n. 69, in ordine alla gestione commissariale della «Edilcasa soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

98A4019

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli art. 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

M07C Filosofia morale:

disciplina indicata: «Filosofia della storia»;

M08C Storia della filosofia medievale:

disciplina indicata: «Storia della filosofia medievale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

98A4020

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli art. 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la classe di scienze sociali della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna - Pisa è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la scuola intende provvedere mediante trasferimento.

Classe di scienze sociali:

settore scientifico disciplinare P01B Politica economica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della classe interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la classe di scienze sperimentali della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna - Pisa è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la scuola intende provvedere mediante trasferimento.

Classe di scienze sperimentali:

settore scientifico disciplinare G02A Agronomia e coltivazioni erbacee.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della classe interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4021

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 1998 concernente: «Autorizzazione alla Società Telecom Italia Mobile S.p.a. all'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 13, prima colonna, articolo 1, comma 1, settimo rigo, dove è scritto: «.... nella zona di Milano, e canale 827 al canale 836 inclusi, ...», leggasi: «... nella zona di Milano e *dal* canale 827 al canale 836 inclusi, ...».

98A4022

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189